



# PDF Eraser Free

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.03.2018,  
ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

Con ricorso tempestivamente depositato, il richiedente ..... ha  
impugnato il provvedimento n. .... emesso dalla COMMISSIONE  
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI ..... - MINISTERO INTERNO in data  
10.05,2017 e notificato in data 08.08.2017 rigettava l'istanza di  
riconoscimento della protezione internazionale.

Chiedeva in via principale l'ottenimento di un permesso di soggiorno per  
motivi umanitari *ex* articolo 5 comma 6 D.lgs. 286 del 1998.

Il provvedimento impugnato non ha riconosciuto la sussistenza della  
protezione internazionale; in quanto <<i fatti descritti dal richiedente  
appaiono inerenti a dinamiche di tipo privato e familiare risalenti nel tempo,  
e che l'istante non ha fornito elementi a supporto dell'attualità del timore e  
dell'impossibilità di ottenere protezione da parte delle Autorità del  
Senegal>>.

Del pari è stata negata la protezione non essendo emersi sufficienti elementi  
di fondatezza a sostegno di un'ipotesi di danno grave nel senso indicato  
dall'art.14, lett. (a) e(b) del D. Lgs. 251/2007, in quanto non sembra  
sussistere il rischio che il richiedente possa essere sottoposto a pena capitale  
o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d'origine.

Infine, <<non risultano apprezzabili, né per profilo personale del richiedente  
né per altri elementi emersi in sede di audizione, eventuali gravi motivi di  
carattere umanitario tali da trasmettere gli atti al Questore per le  
determinazioni di cui all'art. 32 co. 3 D.Lgs 25/2008, nemmeno in ragione di  
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, come da esplicito  
rinvio all'art. 5 co. 6 Testo Unico Immigrazione>>

Le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione appaiono condivisibili.

Il ricorrente riferisce di aver lasciato il proprio Paese per un problema  
attinente alla propria sfera familiare.



## PDF Eraser Free

Egli infatti ha così riferito <<Ho avuto problema co lo zio e per quello sono andato via. Quando è morto mio papà mio zio ha voluto prendere tutti i terreni che appartengono a lui e così sono iniziati i problemi. Noi eravamo piccoli e abbiamo dovuto consultare il capo villaggio e l'imam per farci dare un po' di terreni per coltivare. Gli anziani sono andati a parlare con lo zio ma ha detto che doveva pensarci. Oltre ai terni ha preso anche gli animali (le mucche e le pecore). Noi durante la stagione delle piogge dovevano andare da altre persone a dirgli di darci terre perché voleva che lasciassimo il villaggio. Lo zio non aveva nulla e quando è morto mio papà ha approfittato prendendo tutto e non voleva che noi gli chiedevamo indietro i terreni. Nonostante l'intervento degli anziani non ha ascoltato.>>

Nello specifico egli dichiara di aver lasciato il Senegal proprio per tale contenzioso ereditario che lo ha indotto in serie difficoltà economiche.

Circa il timore manifestato in caso di ritorno in Patria ha così riferito << Se dovessi tornare non ho un terreno né una casa dove poter stare>>.

E' evidente che la ragione esposta a suffragio del suo espatrio non è connotata da nessuno dei motivi di persecuzione elencati dall'art. 8 D. Lgs. n. 251/2007 per poter riconoscere lo status di rifugiato (domanda peraltro non reiterata in questa sede), come correttamente rilevato dalla Commissione.

Trattasi invero di una motivazione legata ad un contesto privatistico di natura familiare/parentale dovuto a ragioni successorie.

Parimenti, non pare sussistere nella specie alcuna ipotesi di "danno grave" tra quelli enucleati dall'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007 al fine di riconoscere la protezione sussidiaria (domanda anch'essa non rinnovata).

Precisa in particolare di aver deciso di partire dopo aver subito un'aggressione con un'arma bianca da parte dello zio. L'episodio è stato descritto in modo generico e decontestualizzato non avendo indicato neppure la data dell'evento sebbene per lui chiaramente significativo per la sua esistenza.



## PDF Eraser Free

Il timore nutrito dall'esponente peraltro deve ritenersi non più attuale visto il notevole lasso di tempo trascorso dagli eventi dacchè il padre è deceduto nel 2002.

L'asserita minaccia, quindi non solo non è verosimile, ma non è neppure contingente e credibile.

Infatti è pacifico che avendo abbandonato la Nazione tutti i possedimenti del padre sono stati lasciati nella disponibilità dello zio.

Pertanto con la sua condotta concludente ha dimostrato di non essere interessato ad entrare in possesso delle proprietà che sarebbero state di suo padre.

A causa della fuga del richiedente, la proprietà dei beni si è quindi radicata in capo allo zio il quale, visto anche il tempo trascorso, nulla avrebbe più da temere dall'esponente.

Il richiedente peraltro avrebbe potuto formalizzare la propria rinuncia a tali possedimenti evitando di dar adito a discordie o tragedie parentali ma ha invece preferito darsi alla fuga.

Peraltro egli avrebbe potuto semplicemente spostarsi in un'altra città senza necessariamente abbandonare la Nazione, così come ha fatto il fratello.

Non si ravvisa pertanto nessun significativo elemento dotato di sufficienti caratteri di attualità e concretezza per poter ritenere che egli effettivamente corra tutt'ora un rischio concreto in caso di rimpatrio con conseguenze sanzionatorie idonee ad integrare una delle forme di danno grave enucleate dall'art. 14 D. L.gs. n. 251/2007.

Inoltre la natura privatistica dell'agente persecutore da identificarsi nell'ambito della sfera familiare non è contemplata tra le ipotesi normative che consentono il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il ricorrente infine non ha fatto ricorso alla polizia senza darne giustificata ragione.



## PDF Eraser Free

Quanto all'attuale situazione del Senegal, le Fonti Ufficiali ed i riferimenti internazionali non segnalano, attualmente la presenza di violenze generalizzate (vedasi Cass. 24111/15)..

L'esponente proviene dalla Regione di Sédhiou, che è una regione amministrativa del Senegal con capoluogo Sédhiou che fino al 2008, faceva parte del comparto di Kolda. Si estende nella parte sudoccidentale del Senegal, nella media Casamance, nel medio corso del fiume omonimo. Confina a nord con il Gambia e a sud con la Guinea-Bissau ([https://it.wikipedia.org/wiki/Regione\\_di\\_Sédhiou](https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Sédhiou))

La situazione di criticità segnalata in Casamance è ormai superata tant'è vero che attualmente non si può più parlare di conflitto indipendentista, ma di singoli e sporadici atti di banditismo posti in essere da uomini armati associati a varie fazioni del Movimento separatista delle forze democratiche della Casamance (MFDC), che hanno perso completamente di vista gli obiettivi originari, e sono rivolti solo a derubare e molestare le popolazioni locali (fonte USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2016 - Senegal, 03 March 2017 (available at [ecoi.net](http://www.ecoi.net)) [http://www.ecoi.net/local\\_link/337229/466989\\_en.html](http://www.ecoi.net/local_link/337229/466989_en.html) International Committee of the Red Cross (ICRC), *Annual Report 2016 - Dakar (regional)*, 23 May 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/59490d982.html>).

Si confrontino in tema anche: Amnesty International, *Amnesty International Report 2015/16 - Senegal*, 24 February 2016, in <http://www.refworld.org/docid/56d05b1b15.html>; Bertelsmann Foundation: BTI 2016; Senegal Country Report, 2016 in [http://www.btiproject.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI\\_2016\\_Senegal.pdf](http://www.btiproject.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Senegal.pdf); ACCORD, Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Anfragebeantwortung zum Senegal: Informationen zur Sicherheits- und Menschenrechtslage, insbesondere im Gebiet Ziguinchor, Casamance -Rebellenübergriffe, Vertreibung, staatlicher Schutz [a-9160-1], 4 May 2015, in [http://www.ecoi.net/local\\_link/302491/425466\\_en.html](http://www.ecoi.net/local_link/302491/425466_en.html)).



## PDF Eraser Free

Quanto alla tutela umanitaria, le vicende narrate dal richiedente non consentono di ritenere sussistere particolari profili di vulnerabilità idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario.

Sul punto l'art. 19, co. 2 D.Lgs. 2007, n. 251 recita: *«Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale»>>.*

Nessuno di tali situazioni, per quanto non esaustive, sussistono nella fattispecie.

La migrazione del richiedente è in effetti connotata dall'evidente volontà di ricostruirsi una nuova esistenza come esplicitato nella memoria allegata a supporto dell'audizione avvenuta avanti la Commissione Territoriale ( a pag.5 leggesi *<<Ringrazio il governo italiano per avermi dato l'accoglienza, gli operatori e la possibilità di vivere una vita dignitosa>>*)

Egli in effetti sin da piccolo iniziò a lavorare nei campi del padre e dopo la sua morte ha dovuto lottare con lo zio per vedersi riconosciuti i propri diritti successori.

Tutte le sue vicende sono connesse e supportate dalla volontà di un miglioramento della propria situazione economica .

Già nel 2002 invero, prima che morisse il padre, si era allontanato dal Senegal per andare a trovare al zia materna in Gambia e la sua intenzione era di rimanere in tale Stato ove aveva trovato lavoro (leggesi nella memoria integrativa agli atti *<<mi trovai molto bene e non avevo intenzione di tornare a casa>>*).

Vi aveva poi fatto ritorno solo per via del decesso del genitore.

Il ricorrente ha lasciato inoltre il Senegal nel 2007 ed è giunto in Italia solo nove anni dopo (nel 2016). Dal 2009 si è trattenuto in Libia dove ha sempre lavorato.



## PDF Eraser Free

La sua meta originaria era invero tale Nazione e non l'Europa (leggesi nella memoria: <<*un vecchio amico..Mi disse che in Libia ci sarebbero state molte occasioni per lavorare e vivere dignitosamente.*>> motivo per cui decise di iniziare il viaggio).

La ragione economica ed il miglioramento delle condizioni di vita, per quanto argomentazioni legittime e comprensibili, non possono essere di supporto per la concessione di una misura protettiva poiché esse non hanno una funzione assistenziale e non possono essere utilizzate con tale scopo che confliggerebbe con la loro natura.

In effetti il numero degli stranieri che può entrare in Italia per motivi lavorativi, è disciplinato dai cosiddetti "decreti flussi", emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato dell'occupazione e sul numero degli stranieri iscritti alle liste di collocamento in funzione dei quali viene disciplinata la normativa per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

Un permesso di tale natura non è quindi adottabile attraverso lo strumento oggi azionato poiché la normativa italiana prevede un espresso ed appropriato mezzo difforme da quello della protezione internazionale.

La Corte d'Appello di Bologna, la quale richiamando la pronuncia della Suprema Corte n.15466/14 ha precisato <<*il presupposto per concedere la protezione c.d. umanitaria è rappresentato da situazioni di vulnerabilità non rientranti nelle misure tipiche ...Non si ritiene che tra tali esigenze rientri quella del lavoro o di un tenore di vita idoneo al benessere proprio e della propria famiglia poiché alla tutela dei tali esigenze è preordinata la disciplina del soggiorno per motivi di lavoro*>> (Corte d'Appello di Bologna sent. 1400 del 12.06.2017)

Quanto alla documentazione prodotta in giudizio da cui risulta un impiego temporaneo nel settore agricolo, non è sufficiente a ritenere comprovato un radicamento in Italia stante la sua durata limitata.



## PDF Eraser Free

Secondo la Suprema Corte (Cass., I Sez. Civ., 23 febbraio 2018, n. 4455) il giudizio circa la vulnerabilità richiede << *l'accertamento rigoroso delle condizioni di partenza di privazione dei diritti umani nel paese d'origine perché la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità. Ne consegue che il raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa nel paese di accoglienza può costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una delle variabili rilevanti della "vulnerabilità" ma non può esaurirne il contenuto. Non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d'origine ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili.*>>

Nel caso di specie l'indagine comparativa consente di escludere la sussistenza di un'effettiva vulnerabilità.

Del pari la mera frequentazione di alcuni corsi di lingua o l'aver svolto un'attività di volontariato non giustificano l'adozione, di per sé sole, di una misura protettiva.

Sul punto la Corte d'Appello di Torino ha precisato che << *l'aver svolto tirocini formativi o attività lavorative o di volontariato null'altro indicano se non l'utilizzo da parte del richiedente asilo degli strumenti messi a sua disposizione dal sistema di accoglienza.., ma esclude che esse costituiscano causa di riconoscimento del titolo di protezione richiesto, avendo invece, il diverso scopo di consentire allo straniero di condurre una vita attiva nella fase necessaria per il completamento della procedura della domanda di protezione*>> (Corte d'Appello di Torino sent. N.1599/2017)

Difettano infine l'attestazione di una qualsivoglia patologia di ostacolo per il rimpatrio.





## PDF Eraser Free

Non da ultimo vi è da considerare che l'istante ha ancora il fratello maggiore e la sorella minore in Patria che potrebbero essere di supporto in caso di rientro.

Pertanto non paiono ricorrere nel caso di specie particolari profili di vulnerabilità, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario.

La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Nulla per le spese.

Bologna, 10/03/2018 .

Il Giudice

dott.ssa

